



Ministero della Giustizia

ACCORDO DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 9.11.2006 TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LE OO.SS.

La parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dell'amministrazione giudiziaria:

- premesso che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2007 il disegno di legge in materia di ufficio per il processo e riorganizzazione del personale dell'amministrazione giudiziaria - delega al governo in materia di riforma dell'attività di notificazione ed esecuzione e di registrazione telematica di provvedimenti giudiziari;
- ribadito che il personale del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria non ha visto realizzate le procedure di riqualificazione che hanno interessato le altre amministrazioni pubbliche e gli altri dipartimenti dello stesso Ministero della Giustizia;
- ritenuto che l'istituendo ufficio per il processo richiede la rideterminazione delle dotazioni organiche in via prodromica e la valorizzazione delle capacità ed attitudini dei lavoratori in modo conferente alla professionalità acquisita e rispondente alle legittime aspettative di progressione professionale del personale di ruolo;
- osservato che sono in corso di negoziazione il rinnovo del CCNL Ministeri ed il nuovo ordinamento professionale del personale;
- ritenuto che le procedure di progressione professionale del personale che saranno avviate in base al disegno di legge devono intendersi come anticipatorie rispetto agli accordi sull'ordinamento professionale del futuro CCNL Ministeri e dirette a consentire ai lavoratori dell'Amministrazione giudiziaria la realizzazione dell'interesse allo sviluppo professionale economico e contrattuale maturato sotto la vigenza dei CCNL precedenti ed attualmente in vigore;
- visti il CCNIL Ministero della Giustizia 5.4.2000 e l'accordo 14.10.2003;

CONVENGONO

1. I processi lavorativi in atto per effetto delle riforme intervenute e programmate si rappresentano in maniera dinamica ed, anche per effetto delle carenze di organico, si verifica una tendenziale e progressiva ricomposizione delle attività tipiche delle figure professionali collocate a cavallo tra le aree di inquadramento.
2. In attesa della confluenza nel nuovo ordinamento professionale, il personale interessato sarà inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore della medesima figura professionale di provenienza, ovvero, se cancelliere C2, in quella di direttore di cancelleria, nel rispetto dei requisiti contrattuali e delle seguenti condizioni:
 - a) ridefinizione delle mansioni di ciascuna figura professionale anche in relazione all'ufficio per il processo, previa ricognizione delle attività effettivamente svolte negli uffici giudiziari, nell'ottica della migliore valorizzazione ed omogeneizzazione delle stesse al fine della migliore efficienza del servizio, in un'ottica orientata al risultato ed al lavoro di gruppo; a tale fine è aperto permanentemente il tavolo di confronto
 - b) rideterminazione delle dotazioni organiche in modo conferente alla progressione professionale del personale della giustizia, indispensabile e prodromica all'attuazione dell'ufficio per il processo, quale unità organizzativa autonoma diretta all'attuazione concreta dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata, del miglioramento del servizio e delle condizioni lavorative;
 - c) copertura finanziaria come determinata dalla legge di cui in premessa, non appena approvata, o da altro provvedimento.
3. Per stabilire le priorità di inquadramento si procederà attraverso la formazione di una graduatoria nazionale in base a criteri oggettivi, quali il titolo di studio e l'esperienza professionale; l'Amministrazione valorizza l'esperienza professionale dei lavoratori e la valutazione positiva dell'effettiva attività svolta ai fini della copertura dei posti vacanti e che si renderanno vacanti nel triennio, nei limiti consentiti dai vincoli di legge e di bilancio.
4. Le procedure di progressione professionale e di inquadramento dovranno svolgersi in modo contestuale, sia all'interno delle aree che tra le stesse, non appena rideterminate le dotazioni organiche.
5. Le parti interpreteranno qualsiasi clausola di salvaguardia inserita nel nuovo CCNL di comparto in relazione alle procedure di progressione economica e giuridica del personale attivate, programmate o concordate nella vigenza dei contratti collettivi precedenti o

sostitutive od alternative alle stesse quali comprendenti le procedure previste dal d.d.l. o comunque, in via alternativa e non cumulativa, quelle di cui al CCNIL

ROMA, _____ 2007

LA PARTE PUBBLICA

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI

CISL FPS _____

CGIL FP _____

UIL PA _____

UNSA SAG CONFSAL _____

RDB PI _____

FLP _____

FEDERAZIONE INTESA _____